



## Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

SSL del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone “CLIC – Comunità Legno Innovazione Competenze”

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,  
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

<b>GAL</b>	<b>Valli di Lanzo Ceronda Casternone</b>
<b>INTERVENTO</b>	<b>SRD 08 Azione 2</b>
<b>BANDO</b>	<b>Produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo</b>
<b>SCADENZA</b>	<b>18 aprile 2025</b>

# Indice generale

A.	Intervento, soggetti e risorse.....	1
A.1.	Descrizione generale dell'Intervento/Sottointervento/Azione .....	1
A.2.	Finalità e obiettivi del bando .....	1
A.3.	Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno .....	2
A.4.	Numero di domande presentabili .....	2
A.5.	Dotazione finanziaria.....	2
A.6.	Scadenza del bando .....	2
B.	Caratteristiche del regime di sostegno.....	3
B.1.	Entità della spesa e del sostegno.....	3
B.2.	Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	3
B.3.	Localizzazione dell'operazione .....	4
B.4.	Criteri di ammissibilità .....	4
B.5.	Investimenti ammissibili e non ammissibili .....	6
B.6.	Spese ammissibili e non ammissibili.....	6
B.7.	Criteri di selezione e graduatoria.....	10
B.8.	Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari .....	13
C.	Fasi e tempi del procedimento.....	16
C.1.	Procedimento amministrativo.....	16
C.2.	Domanda di sostegno.....	18
C.3.	Istruttoria della domanda di sostegno .....	22
C.4.	Modifiche in corso d'opera al progetto .....	25
C.5.	Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	28
C.6.	Domande di pagamento .....	31
C.7.	Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	36
C.8.	Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)36	
C.9.	Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	37
C.10.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali .....	37
D.	Disposizioni finali.....	38
D.1.	Ispezioni e controlli .....	38
D.2.	Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 .....	40
D.3.	Monitoraggio dei risultati.....	40
D.4.	Pubblicazione, informazioni e contatti .....	40
D.5.	Ricorsi .....	41
E.	Glossario.....	42
F.	Allegati .....	46

# A. Intervento, soggetti e risorse

## A.1. Descrizione generale dell'Intervento/Sottointervento/Azione

L'intervento si inserisce nella SSL 2023/2027 "CLIC – Comunità Legno Innovazione Competenze" del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Nello specifico, l'intervento si rivolge a soggetti pubblici, in forma singola o associata, e sostiene investimenti diretti alla produzione di energia termica derivante da un uso efficiente delle risorse forestali, per edifici pubblici a vasta utenza continuativa.

## A.2. Finalità e obiettivi del bando

Il bando è rivolto agli Enti Locali proprietari di edifici pubblici nei quali viene svolta funzione di utilità pubblica, che intendono passare da un sistema di riscaldamento con combustibili fossili ad un sistema alimentato con calore derivante da biomasse legnose agroforestali provenienti da filiera corta.

Nell'ambito del presente bando per biomasse legnose si intende esclusivamente il legno **cippato** ottenuto dalla sminuzzatura di tronchi o di residui di segheria o falegnameria da lavorazione esclusivamente meccanica, e quindi non trattati.

Nell'ambito del presente bando per **filiera corta** si intende una provenienza del combustibile dal taglio di alberi situati ad una distanza di percorrenza massima pari a 70 km dall'impianto.

L'operazione sottende a tutta la **strategia di valorizzazione** della filiera forestale del territorio, in quanto consente alle imprese di migliorare la capacità di lavoro e di recupero del materiale legnoso favorendo una gestione forestale duratura dei boschi pubblici e privati. In particolare promuove la valorizzazione di assortimenti di minor pregio a favore della produzione di biomassa legnosa tracciata e di qualità.

L'energia termica prodotta deve essere destinata all'autoconsumo e non alla distribuzione e vendita, e dovrà essere gestita tramite un **contratto di fornitura del calore**.

La partecipazione al bando dovrà essere supportata, quale elemento indispensabile, da uno **Studio di fattibilità** da cui emerga l'esito positivo in termini di sostenibilità economica, ambientale e territoriale, dell'intervento proposto. Lo **Studio** deve rispettare le indicazioni previste per gli studi di fattibilità sostenuti dall'operazione 16.6.1 del PSL 2014-2022 del GAL "Sostenibilità delle biomasse legnose locali per la produzione di calore", i cui contenuti minimi sono riportati al paragrafo B.4.a.

### **A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno**

Possono presentare domanda di sostegno i Comuni appartenenti all'area GAL e le Unioni Montane socie del GAL.

### **A.4. Numero di domande presentabili**

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di una sola domanda di sostegno.

### **A.5. Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali) è fissata in Euro 485.810,40.

### **A.6. Scadenza del bando**

Le domande di sostegno possono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando sul sito del GAL **e fino alle ore 15.00 del 18 aprile 2025**, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *C.1 Procedimento amministrativo*.

## B. Caratteristiche del regime di sostegno

### B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari al valore derivante dall'applicazione della seguente formula determinata sulla **Potenza nominale del nuovo generatore a biomassa** inserito nel progetto e riferito ad un intervento in sé autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate:

$$y = (-0,8184x^2 + 888,26x + 10020) * 1,4$$

y = importo massimo ammesso a contributo  
x = potenza nominale del generatore che potrà andare da un minimo di 50 ad un massimo di 250 kW

L'agevolazione prevede un contributo in conto capitale pari al 100% dell'importo massimo ammesso (y).

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento con **le caratteristiche di potenza nominale dichiarate nella domanda di contributo** approvata dal GAL, pena la revoca del contributo.

L'entità del contributo erogabile non potrà **mai superare la spesa ammissibile** in fase di domanda e in ogni caso non potrà essere superiore a 200.000 euro.

### B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

L'aliquota di sostegno è pari al 100% delle spese ammissibili.

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico l'art. 61 "Aiuti di importo limitato per i progetti CLLD" prevede che:

- comma 1 "Gli aiuti ai comuni che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 60, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento."

- comma 3 **"L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto CLLD non supera 200 000 EUR"**.

### **B.3. Localizzazione dell'operazione**

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le operazioni proposte devono essere localizzate nell'area GAL.

a) Gli interventi devono essere localizzati in zone montane, come definite dall'Allegato 7 "Classificazioni del territorio per zone altimetriche", PSR 2014-20, Parte II (derivazione da DCR n. 826-6658 del 12.05.1988).

Gli interventi devono obbligatoriamente rispettare i valori limite di polveri totali (come stabilito da DGR. 46-11968 del 4 agosto 2009 e confermato dalle norme di attuazione del Piano di Qualità dell'Aria adottato con DGR n. 1-156 del 12 settembre 2024) pari a:

- 30 mg/Nm<sup>3</sup> all'11 % di O<sub>2</sub> (valore medio orario) in zone IT0119 e IT0120 (fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo);
- 50 mg/Nm<sup>3</sup> all'11 % di O<sub>2</sub> (valore medio orario) in zona IT0121.

b) Nell'ambito delle zone montane, gli interventi ricadenti in zona di qualità dell'aria identificate come **IT0119** e **IT0120** (DGR 41-855 del 29.12.2014 - Zonizzazione e classificazione del territorio sulla base degli obiettivi di protezione per la salute umana) sono ammessi a contributo solo se rispettano le seguenti condizioni:

1) prevedono la sostituzione di generatori alimentati a gasolio (o altro olio combustibile) con nuovi generatori alimentati a cippato di potenza termica nominale uguale o inferiore a 250 kWt;

oppure

2) prevedono la sostituzione di generatori alimentati a metano o GPL con nuovi generatori alimentati a cippato (potenza termica nominale uguale o inferiore a 250 kWt) dotati di sistema di abbattimento del particolato, integrati o esterni al corpo caldaia. Il rapporto tra le ore di funzionamento del sistema filtro e le ore di funzionamento della caldaia non deve essere inferiore al 90%. Il sistema di abbattimento del particolato deve assicurare il rispetto di una soglia massima emissiva di 10 mg/Nm<sup>3</sup> all'11% di O<sub>2</sub>, da verificare in opera all'atto del collaudo, da parte di un laboratorio accreditato.

### **B.4. Criteri di ammissibilità**

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

a) Il soggetto proponente l'investimento deve aver redatto uno studio di fattibilità da cui si evinca la sostenibilità economica, sociale e ambientale dell'intervento. Lo studio deve essere stato redatto a decorrere dal 1° gennaio 2023, con dati recenti e fonti chiaramente espresse e rintracciabili.

In particolare i dati che devono essere evidenziati quale risultato finale della fattibilità riguardano:

1. fabbisogno termico della struttura;
2. efficientamento energetico della struttura;

3. approvvigionamento biomassa locale con un piano di durata almeno quinquennale;
  4. sistema di tracciabilità del combustibile: cippato di qualità A1 da filiera corta;
  5. compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'opera;
  6. coinvolgimento imprese con sede operativa in area GAL per la fornitura calore;
  7. possibilità di usufruire del conto termico o di altri incentivi;
- e devono essere dettagliati nella domanda di ammissione al finanziamento.

b) Gli impianti realizzati con la presente operazione devono prevedere che l'energia termica prodotta sia utilizzata esclusivamente a servizio di edifici pubblici nei quali viene svolta funzione di utilità pubblica.

c) Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i beneficiari devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

d) Requisiti tecnici del nuovo impianto:

- la potenza termica nominale massima del generatore di calore non può essere superiore a 250 kW;
- classe di qualità del generatore: il generatore deve essere certificato EN 303-5 e appartenere alla classe di qualità 5 stelle (con certificazione ambientale rilasciata da organismo notificato), in conformità a quanto prescritto dal Decreto n. 186 del 2017. In tutti i casi, è prescritto un valore massimo di emissione di particolato (PP) in atmosfera del generatore non superiore a 10 mg/Nm<sup>3</sup> (13%O<sub>2</sub>);
- volume di accumulo: non deve essere inferiore a 25 l/kWt (UNI TS 11300);
- sistemi di contabilizzazione del calore: è obbligatoria l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore a valle del generatore;
- deve essere prevista la realizzazione di punti di prelievo per la verifica delle emissioni, in conformità alla legge vigente.

I criteri di ammissibilità sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti per tutto il periodo di impegno; il mantenimento degli stessi verrà verificato al momento delle istruttorie di tutte le domande di pagamento.

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Nel rispetto degli obiettivi del bando (paragrafo A.2), si ricorda che gli impianti realizzati con la presente operazione dovranno essere gestiti tramite un contratto di fornitura del calore. Quest'ultimo dovrà essere allegato alla domanda di saldo.

Inoltre gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico e urbanistico-territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

## **B.5. Investimenti ammissibili e non ammissibili**

### **B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili**

Il bando prevede il finanziamento di nuovi impianti di riscaldamento che utilizzano cippato proveniente da filiera corta per la produzione di energia termica, in sostituzione di impianti alimentati a combustibili fossili.

### **B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili**

Il bando non ammette il finanziamento di interventi non coerenti con le finalità del presente bando.

## **B.6. Spese ammissibili e non ammissibili**

### **B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili**

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

### **B.6.2. Categorie di spese ammissibili**

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- A. generatore a biomassa con accumulo di energia termica;
- B. impianto di distribuzione del calore (collegamento tra il generatore oggetto di finanziamento e il sistema di distribuzione calore già esistente);
- C. struttura di stoccaggio del cippato e impianto di alimentazione della caldaia;
- D. spese generali: tecnico-progettuali, direzione dei lavori, collaudi, consulenze agronomico-forestali, geologiche ed ambientali, costi per il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta;
- E. imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse, esclusivamente nei casi specificati al paragrafo B.6.4.

Sono inoltre ammissibili le spese per la predisposizione del locale caldaia, compresa la rimozione dell'impianto da dismettere e del serbatoio del combustibile fossile (qualora presente).

Gli impianti oggetto di finanziamento dovranno rispettare i requisiti tecnici previsti dal paragrafo B.4 voce d).

Possono essere inoltre ammesse le spese per:

- sistemi di abbattimento del particolato, integrati o esterni al corpo caldaia;
- sistemi di monitoraggio e trasmissione dei dati di consumo e dei parametri di funzionamento del generatore e del sistema impiantistico al servizio dell'edificio, basati su protocolli di comunicazione liberi (ad esempio MODBUS RTU, MODBUS TCP/IP, MBUS, ...). I dati monitorati dovranno essere trasferibili su piattaforma on line accessibile da utenti abilitati.

Per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti. Per l'acquisto delle attrezzature, le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire le regole stabilite dal Codice dei Contratti vigente.

Nel caso in cui, nella fase di progettazione esecutiva redatta ai fini dell'aggiudicazione dei lavori o in successive varianti si operi un aggiornamento dei prezzi utilizzando un prezzario successivo da quello utilizzato per la progettazione ammessa a sostegno, se ne dovrà dare evidenza fornendo, in occasione dell'eventuale domanda di variante o nella domanda di saldo, un documento comparativo tra il computo delle opere approvato in fase di ammissione e quello successivamente aggiornato.

Il progettista può utilizzare descrizioni o analisi prezzi nel solo caso di voci non riportate in alcuna delle sezioni del Prezzario. In tali situazioni, i prezzi devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente, con specifiche analisi prezzi, applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando prezzi elementari dedotti da listini ufficiali e da idonee indagini di mercato. Per la redazione dei Nuovi Prezzi si dovrà seguire la "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

Il Prezzario regionale è reperibile alla sezione "Prezzario" al seguente link: [Servizi online - Consultazione prezzario regionale opere pubbliche.](#)

### **B.6.3. Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto della caldaia di soccorso;
- rete di distribuzione calore all'interno degli edifici pubblici;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- operazioni in leasing;
- interessi passivi;
- i costi di ammortamento;
- spese non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato;
- spese non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- spese non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature non nuove;

- i costi per l'acquisto di beni non durevoli, o non ammortizzabili (attrezzatura complementare dei macchinari/impianti acquistata separatamente dalle stesse);
- i costi di manutenzione, di esercizio e funzionamento;
- i costi amministrativi di certificazione della tracciabilità delle biomasse o di altri regimi di certificazione basati sul mercato;
- acquisto di terreni e fabbricati;
- spese per il personale;
- spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dal Codice dei Contratti vigente;
- imprevisti, accordi bonari, oneri relativi alle procedure di aggiudicazione;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- acquisto di mezzi di trasporto;
- acquisto di beni e materiali usati.

#### **B.6.4. Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**

In coerenza con quanto stabilito dal Par. 4.7.3 del PSP e del Par. 5.8.3.7 del CSR, non è ammissibile a sostegno l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

### **B.6.5. Inizio e decorrenza delle spese**

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

### **B.6.6. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni**

Un'operazione si considera conclusa quando è completamente realizzata, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Tutte le spese devono essere saldate con evidenza di uscita di cassa da mandato di pagamento quietanzato prima della presentazione della domanda di pagamento, compresi gli F24.

Le operazioni finanziate devono essere **concluse** (fine lavori) e **rendicontate con la presentazione della domanda di saldo entro 18 mesi** dalla data indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. *C.5.1 Domanda di Proroga*, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Per dettagli su fasi e termini del procedimento si rimanda al par. *C.1 Procedimento amministrativo*.

### **B.6.7. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento**

#### **Strumenti finanziari dell'Unione europea e nazionali**

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea e/o da strumenti nazionali (statali o regionali), dal momento che il presente bando riconosce una percentuale di contributo pari al 100% della spesa ammessa.

## B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 213 del 24/01/2025 e della comunicazione della Regione Piemonte di esito positivo della verifica di coerenza del bando in oggetto con la SSL del GAL.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio
A) Caratteristiche del soggetto richiedente	A.1) Tipo di utenza pubblica dei locali serviti dall'impianto	Utenti provenienti da Comuni diversi da quello che ospita impianto: - nessun Comune: 0 - un Comune: 5 - da 2 a 3 Comuni: 8 punti - oltre i 3 Comuni: 10 punti	<b>10</b>
	A.2) Riqualificazione energetica dell'edificio	Presenza di intervento di riqualificazione energetica dell'edificio realizzato negli ultimi 5 anni:  fino a 5 punti  Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio già pianificati, finanziati e appaltati:  fino a 10 punti	<b>10</b>
B) Finalità specifiche dell'operazione	B.1) Approvvigionamento di biomasse da aree con PFA/PGF approvato	Cippato proveniente da lotti boschivi in attuazione di PFA/PGF approvati, previsto nel piano di approvvigionamento:  - fino a 30 % - 2 punti - oltre 30 e fino a 60 % - 6 punti - oltre il 60 % - 10 punti	<b>10</b>

	B.2) Impatto ambientale delle forniture sottoforma di distanza fra impianto e provenienza del combustibile (luogo di taglio degli alberi)	<p>La distanza * tra l'area forestale da cui proviene il materiale legnoso e l'impianto a biomassa, calcolata su percorso stradale effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inferiore a 30 km: 5 punti</li> <li>- tra 30 e meno di 50 km: 3 punti</li> <li>- oltre i 50 km e meno di 70 Km: 0 punti</li> </ul> <p><i>* intesa come distanza media da calcolarsi sul primo quinquennio di attuazione del piano di approvvigionamento della biomassa</i></p>	<b>5</b>
C) Sostenibilità ambientale della proposta	C.1) Tipologia di installazione	<p>Sostituzione di impianto a gasolio/olio combustibile antecedente al 1994 – 20 punti</p> <p>Sostituzione di impianto a gasolio/olio combustibile (installato tra 1995 e 2007) – 15 punti</p> <p>Sostituzione di impianto a gasolio/olio combustibile (installato successivamente al 2007 e fino al 2017) – 10 punti</p> <p>Sostituzione di impianto a gas/gpl antecedente al 1994 – 15 punti</p> <p>Sostituzione di impianto a gas/gpl (installato tra 1995 e 2007) – 10 punti</p> <p>Sostituzione di impianto a gas/gpl (installato successivamente al 2007 e fino al 2017) – 5 punti</p>	<b>20</b>
	C.2) Uso dell'impianto nell'anno	<p>Meno di 6 mesi – 5 punti (es. sale polivalenti)</p> <p>Tra 6 mesi e 9 mesi – 15 punti (es. scuole)</p> <p>Oltre i 9 mesi – 20 punti (es. uffici comunali, ambulatori, RSA..)</p>	<b>20</b>
	C.3) Monitoraggio energetico	<p>Equipaggiamento impianto con un misuratore dell'energia termica prodotta, dotato di sistema di esportazione dei dati su piattaforma condivisa (es: certificazione MID - protocollo di comunicazione MODBUS...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si: 10 punti</li> <li>- no: 0 punti</li> </ul>	<b>10</b>

D) Qualità della progettazione	D.1) Completezza e qualità degli elaborati	Chiarezza, completezza, coerenza tecnica (fino a 15 punti)	<b>15</b>
<b>Soglia minima di accesso: 35 punti</b>			<b>100</b>

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare pari a 35 punti.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande che avranno ottenuto il punteggio più elevato con riferimento alla sezione "C) Sostenibilità ambientale della proposta". In caso di ulteriore parità, vale l'ordine di presentazione della domanda di contributo registrato da Sistema Piemonte.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere mantenuti fino alla data di conclusione dell'istruttoria del saldo. Qualora, in sede di istruttoria del saldo del contributo, uno o più requisiti non fossero stati mantenuti, si procederà al ricalcolo del punteggio complessivo. Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui:

- quest'ultimo non raggiunga la soglia minima di 35 punti;
- quest'ultimo si riduca al di sotto del punteggio del primo escluso in graduatoria.

## **B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari**

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

### **B.8.1. Impegni essenziali**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.6 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto entro 180 giorni dalla data di ammissione al sostegno;
- trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione;
- contratto di fornitura calore, contenente l'impegno all'utilizzo di cippato di qualità A1 (UNI EN ISO 17225-4) proveniente esclusivamente da filiera corta (vedi paragrafo B.7 – criteri B.1 e B.2);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori;
- concludere le operazioni con le modalità e nei tempi previsti dal provvedimento di ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d'opera;
- mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- mantenere il punteggio al di sopra di quello minimo previsto dal bando e, comunque, al di sopra del punteggio del primo escluso in graduatoria fino alla data di conclusione dell'istruttoria del saldo.

### **B.8.2. Impegni accessori**

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento sono definite dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213 del 24/01/2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

Sono impegni accessori:

- 1) informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.
- 2) mantenere la fornitura del calore derivante da cippato di qualità A1 da filiera corta con contrattualistica di durata almeno quinquennale (in caso di durata contrattuale inferiore, il beneficiario si impegna a trasmettere al GAL la documentazione necessaria fino al raggiungimento del quinquennio).

*Impegno 1: informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.*

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	1 (tra 1 e 10 giorni)
Medio (2)	3		3 (tra 11 e 20 giorni)
Alto (5)			5 (tra 21 e 30 giorni)
Punteggio = Valore medio dato da (Gravità + Entità + Durata)/3			

Tipo di controllo: visivo

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 30 gg. dalla rilevazione dell'inadempienza.

*Impegno 2: mantenimento della fornitura del calore derivante da cippato di qualità A1 da filiera corta*

livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			1 (tra 1 e 10 giorni)
Medio (2)		2	3 (tra 11 e 20 giorni)
Alto (5)	5		5 (tra 21 e 30 giorni)
Punteggio = Valore medio dato da (Gravità + Entità + Durata)/3			

Tipo di controllo: documentale

Possibilità di azione correttiva da parte del beneficiario: Sì, da effettuarsi al massimo entro 15 giorni dalla rilevazione dell'inadempienza.

Le percentuali di riduzioni stabilite sono le seguenti:

Punteggio (X)	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%

X ≥ 4,00	10%
----------	-----

*Ripetizione di Inadempienze.*

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi due anni. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

*False prove e omissioni intenzionali*

Analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per l'inadempienza grave, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere l'aiuto oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## C.Fasi e tempi del procedimento

### C.1. Procedimento amministrativo

#### C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014.

Essi sono:

- a) Istruttoria delle domande di sostegno “Produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo”, intervento “SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali”.

Il responsabile del procedimento voce a) è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di **120 giorni**.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL approva con una delibera la graduatoria e il procedimento termina con la comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

- b) Istruttoria delle domande di variante *relative al bando* “Produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo”, intervento “SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali”.

Il responsabile del procedimento c) è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia con l’istanza di variante da parte del richiedente, e si conclude nel termine finale di **60 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell’esito dell’istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).

- c) “Istruttoria delle domande di pagamento”.

Il responsabile del procedimento è l’organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

- c1) Istruttoria delle domande di pagamento, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di 180 giorni, nel caso di saldo, e 60 giorni per l’anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell’esito dell’istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell’istruttoria della domanda di pagamento, l’organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- c2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto c1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

### C.1.2. Termini e fasi del procedimento

<b>Attività</b>	<b>Soggetto che ha in carico l'attività</b>	<b>Scadenza</b>
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del GAL ed entro e non oltre il 18 aprile 2025
Istruttoria della domanda di sostegno, comunicazione dell'esito e pubblicazione della graduatoria	GAL	Entro 120 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione della progettazione esecutiva	Beneficiario	Entro 90 giorni dalla data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria della domanda di sostegno
Comunicazione della avvenuta conclusione delle procedure di affidamento degli incarichi	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto di affidamento
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario	Entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto di affidamento
Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione della comunicazione
Presentazione domanda di pagamento di anticipo	Beneficiario	Entro 60 giorni a decorrere dal termine dell'Istruttoria di rideterminazione del sostegno
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro 18 mesi dalla data indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione	Beneficiario	Almeno 30 giorni antecedenti il termine per la

domanda di variante		conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda

## C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente e non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

### C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1° gennaio dell’anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all’interno del proprio fascicolo aziendale.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta

Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);

- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola). I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: [servizi.siap@regione.piemonte.it](mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it).

### **C.2.2. Presentazione delle domande**

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- in proprio**, utilizzando il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**" sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *IscrizioneSoggetti delegati*, scaricabile alla pagina [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola) e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**". La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina [www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola) e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Sarà facoltà del GAL richiedere al beneficiario eventuali chiarimenti e documentazione integrativa qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente consequenziali provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

### **C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno**

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati.

Il sistema provvederà ad effettuare i controlli ed evidenziare le eventuali carenze, fermo restando che il controllo effettuato non riguarda il contenuto degli allegati, ma solamente la loro presenza. Si suggerisce dunque di prestare particolare attenzione ai documenti allegati e al loro contenuto, pena il rischio di rigetto della domanda stessa in fase di istruttoria.

Alla domanda di sostegno on line deve essere allegata, negli appositi spazi destinati agli allegati la seguente documentazione:

- 1) **Allegato IV - "Scheda tecnica"** compilata in ogni sua parte.
- 2) **Studio di fattibilità** redatto con i medesimi contenuti previsti per gli studi di fattibilità sostenuti dall'operazione 16.6.1 del PSL 2014-2022 del GAL "Sostenibilità delle biomasse legnose locali per la produzione di calore" e da cui si evinca la sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'intervento. I dati dello studio di fattibilità devono essere recenti e riferiti al triennio antecedente la data di presentazione della domanda, e le fonti del dato chiaramente espresse e rintracciabili.
- 3) Copia della Delibera dell'Organo esecutivo dell'Ente proponente la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, contenente:
  - la volontà di partecipare al presente Bando;
  - gli estremi di affidamento dell'incarico di progettazione;
  - la verifica, di cui all'art. 42 ed alla Sezione IV, dell'Allegato I.7, del D.Lgs n° 36 del 31/03/2023, e successive modificazioni, e l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica;
  - l'impegno a garantire l'eventuale quota di cofinanziamento in caso di ammissione a finanziamento del progetto;
  - l'impegno ad adottare gli atti successivi necessari al cofinanziamento (se necessario).

- 4) Documentazione comprovante il titolo di possesso in favore del richiedente dei beni oggetto di intervento la cui durata sia pari almeno a quella del vincolo di destinazione d'uso (5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo): atti, contratti, comodato d'uso, locazione, visure catastali, ecc... Non è valido il compromesso di vendita.
- 5) Dichiarazione di assenso da parte del proprietario (o dei proprietari, se più di uno) dei beni e dei terreni per la realizzazione dell'intervento (Allegato V, da compilare solo nel caso in cui il proprietario non coincide con il richiedente).
- 6) Per lavori edili/impianti/sistemazioni/allestimenti, in relazione al tipo di intervento candidato si richiede il **Progetto di fattibilità tecnico-economica** così come previsto dall'Allegato I.7, del D.Lgs n° 36 del 31/03/2023, e successive modificazioni.  
Si ricorda che il computo metrico estimativo delle opere edili e di impiantistica deve essere allegato in formato pdf ed excel.

Per la stima delle spese e dei costi degli investimenti inclusi nei quadri economici della domanda di sostegno, nella documentazione tecnico-economica, nei calcoli sommari e/o nei computi delle opere relativi alla Progettazione di dettaglio si deve fare riferimento al Prezzario della Regione Piemonte vigente al momento della predisposizione di ciascun documento, tenendo conto dei periodi di validità dei Prezzari stessi e delle relative disposizioni del Codice appalti. Per l'acquisto delle attrezzature, le Pubbliche Amministrazioni dovranno seguire le regole stabilite dal Codice dei Contratti vigente.

Il progettista può utilizzare descrizioni o analisi prezzi nel solo caso di voci non riportate in alcuna delle sezioni del Prezzario. In tali situazioni, i prezzi devono essere indicati con il codice NP (nuovo prezzo) e giustificati, così come previsto dalla normativa vigente, con specifiche analisi prezzi, applicabili alla specificità dell'intervento in esame, utilizzando prezzi elementari dedotti da listini ufficiali e da idonee indagini di mercato. Per la redazione dei Nuovi Prezzi si dovrà seguire la "Nota metodologica" allegata al Prezzario regionale.

Il Prezzario regionale è reperibile alla sezione "Prezzario" al seguente link: [Servizi online - Consultazione prezzario regionale opere pubbliche](#).

- 7) In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell'art. 37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA);
- 8) Tutta la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di merito di cui all'art. B.7; in mancanza, il GAL non potrà procedere all'attribuzione dei punteggi.
- 9) Le check list di autovalutazione pre - aggiudicazione (dati identificativi, adempimenti generali, programmazione, ecc ) di cui al par. D.1;
- 10) Tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico e urbanistico-territoriale (se previste).
- 11) Ogni altra documentazione ritenuta utile alla comprensione dell'intervento proposto.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificate nel par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

L'Amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

### **C.3. Istruttoria della domanda di sostegno**

La conclusione dell'istruttoria avverrà entro 120 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando. La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di ammissibilità, di approvazione delle graduatorie e di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno.

#### **C.3.1. Istruttoria di ammissibilità**

L'Ente istruttore è il GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone.

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- b) verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- c) verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- d) l'esame tecnico-economico degli interventi indicati nella progettazione di dettaglio;
- e) la verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto previsto nel Par. B.6 *Spese ammissibili* del presente bando;
- f) definizione della spesa massima ammissibile e del relativo sostegno massimo concedibile.

Il GAL avrà la facoltà di chiedere la rettifica della documentazione presentata allo scopo di sanare lievi carenze o inesattezze formali che non costituiscono causa di irricevibilità, ottenere chiarimenti e approfondimenti tecnici sui contenuti della domanda di sostegno e sulla documentazione allegata ed accertare la veridicità dei dati dichiarati dal richiedente; potrà infine procedere ad accertamenti d'ufficio.

#### **C.3.2. Istruttoria di ammissione e formazione della graduatoria**

Terminata la valutazione tecnico-amministrativa della domanda di sostegno, il GAL provvede alla valutazione di merito della domanda sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. B.7.

La valutazione comprende:

- attribuzione dei punteggi sulla base dei singoli criteri;
- attribuzione del punteggio complessivo;
- verifica del raggiungimento del punteggio minimo.

A conclusione della valutazione tecnico-amministrativa e di merito delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni anche in relazioni a integrazioni richieste e fornite

- **parzialmente positivo** nel caso di esclusione di investimenti e/o voci di spesa imputate all'operazione
- **positivo**.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda), il Responsabile del Procedimento come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo, comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento totale o parziale della domanda di contributo. Entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

A seguito della conclusione della fase precedente verrà stilata la graduatoria stabilendo tre tipologie di domande:

- le domande ammesse e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile, del sostegno massimo concedibile e del punteggio assegnato;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

A seguito dell'approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del GAL, per ogni domanda di sostegno è previsto un verbale contenente l'esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni per i quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
- **positivo**, indicando le motivazioni che hanno determinato l'esito positivo.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per i provvedimenti finali di:

- rigetto della domanda di sostegno con motivazione e archiviazione della stessa;
- approvazione della domanda di contributo e concessione del contributo.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente. La graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito del GAL nella sezione "bandi".

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi potrà essere data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**. Le spese ammissibili ma sostenute prima della disponibilità del CUP sono accettate in deroga sulla

base di quanto definito dall'Allegato I. Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti, e comunque senza impegnare in alcun modo l'Amministrazione regionale circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

Con la comunicazione che rende noti gli esiti dell'istruttoria, il GAL invita il beneficiario a trasmettere, entro 90 giorni dalla comunicazione stessa, il progetto esecutivo dell'intervento, corredato dalle copie delle autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e acquisiti con esito favorevole. Il progetto esecutivo sarà oggetto di verifica e nel caso di intercorse variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto in sede di domanda di contributo il GAL richiederà al beneficiario una procedura di variante.

La trasmissione del progetto esecutivo dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'apposito servizio on line del Sistema Informativo (SIAP), già utilizzato per la domanda di sostegno.

Al termine della valutazione del progetto esecutivo, il GAL comunicherà che il progetto presentato non altera le finalità e gli obiettivi del bando. Inoltre comunicherà al beneficiario che entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'ultimo contratto di affidamento, il beneficiario dovrà inviare una comunicazione al GAL (VIA PEC) dell'avvenuta conclusione delle procedure di affidamento degli incarichi.

## **C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto**

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato.

Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che abbiano consentito l'ammissione a finanziamento.

### **C.4.1. Variante**

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, tutte le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice.

Non sono considerate varianti:

1. gli adattamenti tecnico e tecnico-economici, così come previsti nel paragrafo C.4.2;
2. i cambi di fornitore.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- almeno 30 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese

Il beneficiario può presentare al massimo due richieste di variante per ciascuna domanda di sostegno.

#### **C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante**

La domanda deve essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione tecnica sottoscritta dal tecnico incaricato, con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. *C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante, contro-firmato dal beneficiario del sostegno;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario.

### **C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante**

Il GAL istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- non determina una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

La domanda di variante non può determinare un aumento del sostegno ammesso a finanziamento; eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di operazioni non previste dal progetto originario.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di variante.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL. Il beneficiario si assume il rischio che gli interventi realizzati e le spese sostenute non siano riconosciuti a consuntivo.

### **C.4.2. Adattamento tecnico / tecnico-economico**

L'adattamento tecnico/tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-

economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnici/tecnico-economici:

- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% sull'importo complessivo delle operazioni;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa;
- i cambi di fornitore/preventivo;
- la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato.

L'adattamento tecnico/tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

## C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

### C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione delle operazioni, può richiedere, motivandole, n. 2 proroghe per un periodo massimo di 180 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione delle operazioni nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL concede o non concede la proroga e comunica l'esito al beneficiario.

### C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- nel caso di Comuni, qualora ci sia una fusione degli stessi,
- nel caso di enti pubblici, qualora intervengano variazioni.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- siano confermati i punteggi assegnati con l'ammissione a finanziamento o, in caso di diminuzione, il beneficiario resti in graduatoria;
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.*

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

### C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono

state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il GAL, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

#### **C.5.4. Domanda di correzione errori palesi**

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la data di apertura dell'istruttoria di ammissione.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. *C.6.5 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.*

#### **C.5.5. Conclusione delle procedure di aggiudicazione**

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse **entro 180 giorni** dalla data di ammissione al sostegno.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività/lavori suddivisi in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale come disposto dalla Determinazione dirigenziale 969/A1700A del 14 novembre 2023 di Approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il GAL provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

**La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali.***

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;

- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di “forza maggiore” o “circostanze eccezionali” che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l’operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al GAL il quale a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l’impegno essenziale sopra descritto.

### **C.5.6. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno**

Completate le procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo precedente, il beneficiario dovrà trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione.

Utilizzando l’apposita procedura sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”, il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno.

Nel suddetto quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d’asta.

#### **C.5.6.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno**

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata **entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione**, come sopra descritto.

**La presentazione della comunicazione integrativa entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.**

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione, il GAL provvederà a comunicare formalmente l’inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

#### **C.5.6.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno**

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica. Ad essa il beneficiario deve allegare:

- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. *D.1 Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e

all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);

- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” .

### **C.5.6.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno**

L'istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e/o forniture.

In questa fase saranno effettuati i controlli amministrativi relativamente alle fasi di selezione e affidamento delle procedure di affidamento già concluse, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato nella fase di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a finanziamento.

L'importo ammesso non potrà essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento).

I beneficiari/stazioni appaltanti potranno utilizzare i ribassi d'asta nelle modalità previste dalla normativa in materia di appalti, ma le relative somme utilizzate non saranno ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

## **C.6. Domande di pagamento**

Successivamente all'ammissione al sostegno e alla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della comunicazione integrativa della rideterminazione del sostegno, il beneficiario dovrà presentare domande di pagamento di anticipo e saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. *C.2.2 Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

### **c.6.1. Domanda di anticipo**

Il beneficiario **deve obbligatoriamente presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso** a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, ad esempio mediante proprio atto, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui sopra. La condizione per l'accettazione è che tale autorità si impegni a restituire l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto, ovvero in caso di decadenza della domanda.

### **C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo**

La domanda di anticipo **deve** essere presentata esclusivamente dopo la conclusione dell'istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno, e in ogni caso, prima della presentazione della domanda di saldo.

**La presentazione della domanda di anticipo entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.**

### **C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo**

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:

- provvedimento del proprio Organo competente, redatto secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA, che impegni il beneficiario medesimo alla restituzione dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato, ovvero in caso di decadenza della domanda.

### **C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo**

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a) la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b) la durata della garanzia medesima che deve essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c) la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia, ove previsti;
- d) verifica della documentazione allegata alla domanda di anticipo.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di richiesta con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

## **c.6.2. Domanda di acconto**

Il presente bando non prevede la presentazione di domanda di acconto.

### **C.6.3. Domanda di saldo**

Al termine delle operazioni ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute, effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

#### **C.6.3.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo**

La domanda di saldo deve essere presentata entro 18 mesi dalla data indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

#### **C.6.3.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo**

La domanda di pagamento di saldo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione finale sui lavori/attività svolti, comprensiva di tavole e di quadro economico finale, contabilità finale dei lavori redatta ai sensi delle vigente normativa, ecc.;
2. provvedimento amministrativo di approvazione della contabilità finale;
3. il certificato di collaudo con esito positivo oppure, ove previsto, il certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) delle opere realizzate, redatto e firmato dal professionista incaricato e firmato per accettazione dal Responsabile del progetto;
4. certificato di collaudo positivo;
5. per i lavori edili, computo metrico consuntivo che consenta un raffronto con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno ed eventualmente con quello presentato per la variante;
6. elaborati grafici as-built (elaborati grafici che descrivono l'opera come è stata effettivamente realizzata, a seguito di eventuali modifiche progettuali in corso d'opera);

7. contrattualistica fornitura calore, contenente l'impegno da parte di chi fornisce il calore ad approvvigionarsi con cippato di qualità A1 proveniente da filiera corta;
8. certificato ambientale del generatore di calore;
9. prova controllo emissioni in esercizio da parte di laboratorio accreditato per gli interventi rientranti nel paragrafo B.3 – voce b.2;
10. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato I del presente bando;
11. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione documenti di spesa, dell'atto del responsabile del progetto che ne dispone il pagamento, con il relativo mandato di pagamento quietanzato. Il momento del pagamento è identificato con la data del mandato quietanzato;
12. le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. *D.1 Ispezioni e controlli* nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG). A corredo di ciascuna check list, documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata.

La documentazione di cui ai punti 10) e 11) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**.

#### **C.6.4. Istruttoria domanda di saldo**

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) delle operazioni concluse e rendicontate;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) verifica della conformità alla normativa degli appalti pubblici;
- h) del punteggio assegnato in fase di istruttoria.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, in questa fase l'Amministrazione di competenza effettuerà anche i controlli amministrativi sulla regolarità e conformità delle procedure di affidamento, verificando la documentazione relativa alla fase di esecuzione dei contratti.

Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere con ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con le check list di autovalutazione.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo che comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

### **C.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento**

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo, saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2.2 *Intervento, soggetti e risorse*, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

## **C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)**

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro cinque anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

## **C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

**Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.**

L'entità della riduzione del sostegno è definita sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

## **C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti**

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

## **C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- 1) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento;
- 2) la distruzione fortuita dei fabbricati adibiti all'attività.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

## D. Disposizioni finali

### D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici competenti effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata (svolti da ARPEA);
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici.

Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata.

Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno.

In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:

- alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
- all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno.

Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici

saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le indicazioni relative alle checklist da utilizzare sono rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della Regione Piemonte e di ARPEA.

Come previsto dalla Determinazione dirigenziale 709/A1700A/2024 del 19 settembre 2023, **le checklist devono essere compilate utilizzando l'apposito applicativo "WeCheck Appalti" disponibile all'indirizzo:**

**<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti>**

**per il quale è necessario richiedere specifiche credenziali con le modalità specificate al medesimo indirizzo.**

Le informazioni sulle checklist e sull'applicativo sono reperibili all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>.

I beneficiari che sono tenuti ad utilizzare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici devono tenerne conto durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti.

- f) controlli ex-post successivi al pagamento del saldo (svolti da ARPEA);
- g) controllo del mantenimento dei requisiti di fornitura del calore all'interno della contrattualistica in essere (svolto dal GAL);

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

## **D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000**

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

## **D.3. Monitoraggio dei risultati**

I beneficiari, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

## **D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti**

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”, pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone

telefono 0123521636

pec amministrazione@pec.gal-vallilanzocerondacasternone.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "**Sviluppo Rurale 2023-2027**".

## **D.5. Ricorsi**

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

## E. Glossario

<b>Beneficiario</b>	Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
<b>Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione</b>	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
<b>Data fine lavori</b>	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno. La data è indicata nel provvedimento di ammissione al sostegno.
<b>Domanda di sostegno</b>	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
<b>Intervento:</b>	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
<b>Operazione:</b>	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
<b>Piano Strategico della PAC:</b>	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).
<b>Piano Forestale Aziendale – Piano Gestione Forestale</b>	Strumento di programmazione e gestione degli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e delle opere connesse di cui all'art. 11 della Legge regionale 4/2009 e s.m.i;
<b>Cippato di qualità</b>	La qualità del cippato è definita dalla norma tecnica internazionale UNI EN ISO 177225-4 che determina le specifiche e la classificazione del cippato di legno.
<b>Certificaziones ambientale</b>	Il documento attestante l'idoneità del generatore di calore ad assicurare specifiche prestazioni emissive, espressa attraverso l'appartenenza ad una specifica classe di qualità.

**del  
generatore  
di calore**

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

<b>ABER</b>	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
<b>ARPEA</b>	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
<b>BURP</b>	Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
<b>CAA</b>	Centro di assistenza agricola
<b>CCIAA</b>	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
<b>CIE</b>	Carta di Identità Elettronica
<b>CNS</b>	Carta nazionale dei servizi
<b>CSR</b>	Complemento per lo Sviluppo Rurale
<b>CUP</b>	Codice Unico di Progetto
<b>DD</b>	Determinazione Dirigenziale
<b>DGR</b>	Deliberazione della Giunta Regionale
<b>D.lgs.</b>	Decreto Legislativo
<b>DM</b>	Decreto Ministeriale
<b>DPR</b>	Decreto del Presidente della Repubblica
<b>FEASR</b>	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
<b>GBER</b>	Regolamento (UE) n. 2014/651 - Regolamento generale di esenzione per categoria
<b>L.R.</b>	Legge Regionale
<b>MASAF</b>	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
<b>MIMIT</b>	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
<b>PAC</b>	Politica Agricola Comune
<b>PEC</b>	Posta elettronica certificata
<b>PFA</b>	Piano Forestale Aziendale
<b>PGF</b>	Piano di Gestione Forestale
<b>PSP</b>	Piano Strategico della PAC
<b>SAL</b>	Stato avanzamento lavori
<b>SANI</b>	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
<b>SCA</b>	Segnalazione certificata di agibilità
<b>SEE</b>	Spazio Economico Europeo
<b>SIAP</b>	Sistema informativo agricolo piemontese
<b>SPID</b>	Sistema Pubblico di Identità Digitale
<b>s.m.i.</b>	successive modifiche e integrazioni
<b>TFUE</b>	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
<b>TAR</b>	Tribunale Amministrativo Regionale

### Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER).
- REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

### Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".
- D.M. 16 FEBBRAIO 2016 e regolamenti applicativi Conto Termico

- Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali – D.Lgs del 3 aprile 2018, n. 34

### **Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA**

- Manuale Arpea “Manuale delle procedure, controlli e sanzioni” Misure Non SIGC CSR 2023/2027 approvato con determina n. 179 del 03/07/2024.

### **Norme regionali**

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con D.G.R. n. 27-7740 del 20 novembre 2023.
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.
- Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4. “Gestione e promozione economica delle foreste”.

### **Atti regionali**

- Determina Dirigenziale n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.”
- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 di approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.
- SSL 2023/2027 del GAL Valli di Lanzo Ceronda Casternone scarl “CLIC – Comunità Legno Innovazione Competenze” approvato con DD n. 939 del 01/12/2023.
- Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA): - adozione della proposta di aggiornamento con DGR n. 1-156 del 12 settembre 2024; - approvazione con DCR n. 18-28783 del 10 dicembre 2024.
- Allegato Tecnico B – Linee guida per la redazione di piani di approvvigionamento per impianti alimentati da biomassa – PSR 2014-20 – Operazione 16.6.1 “Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia per l'industria” Norme tecniche ed amministrative”

## **F. Allegati**

- ALLEGATO I\_MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II\_PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO
- ALLEGATO III\_TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV\_ SCHEDE TECNICHE
- ALLEGATO V\_STATO PROPRIETÀ-ASSENSO PROPRIETARIO